

Prot. 144/2020/MT.

Versione del 8 maggio 2020



TRIBUNALE DI IMPERIA

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI IMPERIA

Protocollo per la trattazione delle udienze civili da remoto

nel periodo emergenziale ex art. 83 D.L. 18/20

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Lette le linee guida dettate dall'Unione delle Curie del Distretto di Corte di Appello nella seduta del 6 aprile 2020.

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale

Ciò premesso

si conviene quanto segue

Quadro generale

Il presente protocollo contiene indicazioni di natura tecnica sulle modalità di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto e mediante scambio di note scritte secondo le disposizioni di cui all'art 83 comma 7 lettera f) ed h) DL 18/20.

La decisione del giudice di trattare con la modalità da remoto o scritta vincola le parti nelle ipotesi di trattazione non sospesa di cui all'articolo 83, comma 3, DL 18/2020, ed anche se lo stesso giudice ravvisi la sussistenza di ragioni di urgenza, dichiarata su impulso di parte.

Rientra nella discrezionalità del Giudice la scelta di trattare l'udienza con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettera f) piuttosto che con quelle di cui alla successiva lettera h) del DL 18/2020.

Ciascun avvocato, con riferimento ai casi di non obbligatorietà delle alternative modalità di svolgimento di udienza da remoto, provvederà a comunicare al CoA di Imperia la propria preventiva disponibilità all'utilizzo dell'applicativo Teams per l'intero periodo di validità del Protocollo e il CoA stesso inoltrerà il relativo elenco all'Ufficio di Presidenza del Tribunale.

Nel caso di video conferenza, il giudice utilizzerà l'applicativo Teams.

Per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, o nel caso in cui vi è l'assenso delle parti costituite a non partecipare alla celebrazione delle udienze da remoto, i Presidenti di sezione o il Giudice monocratico potranno sempre avvalersi della facoltà di cui all'articolo 83, comma 7, lettera h) del D.L. numero 18/2020. In particolar modo indicheranno ai difensori delle parti quale sia l'attività giudiziaria da compiersi mediante trattazione scritta (es: trattenimento della causa in riserva o decisione, assegnazione dei termini) e il tempo e le modalità per lo svolgimento delle incombenze da compiersi mediante trattazione scritta.

I difensori delle parti sono invitati al rispetto dei principi di lealtà e di correttezza processuale e dunque ad assumere un comportamento che sia improntato ad un principio di coerenza complessiva e non di opportunità in relazione alla singola pratica.

L'Ordine professionale vigilerà a che gli iscritti adottino regole e modalità di partecipazione alle suddette udienze, anche di carattere urgente, non strumentali e non incoerenti.

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento (in formato pdf nativo) che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti, nel caso al CTU ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link ipertestuale inserito nel provvedimento stesso che potrà essere utilizzato solo dall'avvocato non costituito che ha intenzione di costituirsi il giorno stesso dell'udienza; diversamente ed in tutti gli altri casi dovrà sempre essere utilizzato il link di cui al punto 10.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo, almeno tre giorni prima dell'udienza, una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail PEO (posta elettronica ordinaria) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato; nella medesima nota provvederanno anche ad esprimere la loro volontà a partecipare all'udienza da remoto ove necessario. L'avvocato impegnato in udienze concomitanti avrà cura di richiedere con detta nota il differimento dell'orario di udienza e, in subordine, il differimento dell'udienza stessa ad altra data.
4. La nota di cui al punto che precede verrà contestualmente inoltrata anche all'indirizzo e-mail istituzionale del giudice, di modo che quest'ultimo possa averne tempestiva conoscenza, attese le lunghe tempistiche di processazione degli atti da parte delle Cancellerie in questa fase emergenziale;

5. nel provvedimento di fissazione dell'udienza telematica, il giudice indicherà il proprio indirizzo e-mail istituzionale ed il numero di telefono interno del proprio ufficio; l'avvocato potrà utilizzare detti canali per segnalare situazioni di emergenza, quali il malfunzionamento dell'applicativo utilizzato o impossibilità tecniche al collegamento da remoto, in prossimità dell'udienza;
6. Il difensore che intenda eventualmente costituirsi il giorno dell'udienza avrà cura, ai fini di evitare l'adozione del provvedimento di contumacia, di adottare tutte le cautele al fine di preannunciare informalmente la propria costituzione in giudizio; si raccomanda, in tale particolare caso, di evitare la costituzione il giorno stesso dell'udienza e si ricorda che nella fase emergenziale non è prevista la costituzione in forma cartacea;
7. la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di fissazione dell'udienza ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
8. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
9. Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.
10. In prossimità dell'udienza, il giudice invierà una mail PEO (posta elettronica ordinaria) agli indirizzi comunicati nella nota di cui al punto 3 contenente il link "join Microsoft Teams meeting" (Partecipa alla riunione di Microsoft Teams) che permette di accedere alla sala di attesa virtuale del giudice. Il giudice ammetterà nella stanza gli avvocati quando tutti presenti nella sala di attesa.
11. Nel primo atto difensivo, onde agevolare l'individuazione del modus di celebrazione dell'udienza, il legale di ciascuna parte avrà l'accortezza di:
 - a. indicare la disponibilità propria e quella del proprio assistito a consentire la celebrazione dell'udienza attraverso sistemi a distanza;
 - b. l'indisponibilità alla celebrazione dell'udienza con siffatta modalità per impossibilità di carattere tecnico, di reperire un sostituto processuale, di avere la parte assistita accanto a sé o collegata da diverso luogo o per altro motivo oggettivo;
 - c. invitare espressamente la controparte ad effettuare per tempo la richiesta di visibilità per verificare il fascicolo telematico al fine del controllo del provvedimento di cui al punto 1;
 - d. Indicare l'assenso della parte assistita a consentire, ugualmente, la celebrazione dell'udienza senza la presenza personale della parte medesima o la celebrazione dell'udienza mediante trattazione scritta.

Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché

- della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del deposito della nota di adesione alla modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, nonché previa verifica della propria casella di posta elettronica indicata nel provvedimento, al fine di appurare la sussistenza di eventuali comunicazioni da parte dell'avvocato che segnala le sue impossibilità tecniche; nel caso in cui sussistano dubbi in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice predisporrà un rinvio puro e semplice, salvaguardando i diritti di udienza ovvero disporrà per gli adempimenti secondo le previsioni di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020 ai fini della prosecuzione del giudizio.
 4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
 5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico (autorizzato) in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, impregiudicata ogni decisione in punto acquisizione in giudizio; il documento esibito deve essere immediatamente (prima della fine dell'udienza da remoto) trasmesso all'indirizzo e-mail istituzionale del giudice e a quello delle controparti costituite.
 6. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
 7. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
 8. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
 9. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);
 10. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA: 1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444; 2. garantisce ai soli magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto; 3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casellasupportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT 4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze ---

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

si conviene quanto segue

Attività preliminari all'udienza

1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine non inferiore a 7 giorni, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
2. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità. Il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini previsti per legge o assegnati dal giudice per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.
3. la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
4. considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
5. l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
6. il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
7. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art 16 bis comma 9-octies del DL 179 2012), con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
8. ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
9. per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).


§§§§§§

Considerato l'evolversi della situazione di emergenza e della materia, il presente protocollo verrà aggiornato in caso di necessità dalla commissione appositamente convocata e costituita da avvocati e magistrati delegati.

Saurina - Lugano, 13.5.2020

Bracco


IL PRESIDENTE
Dott. Eduardo Bracco




ALLEGATO

LINEE GUIDA PRATICHE PER L'AVVOCATO PER IL COLLEGAMENTO ALLA STANZA VIRTUALE DEL GIUDICE


L'avvocato riceverà dal giudice la seguente mail




Cliccando sul collegamento ipertestuale "Join Microsoft Teams Meeting" si aprirà la seguente pagina del browser, quindi si dovrà selezionare l'apertura con l'app precedentemente installata cliccando "avvia ora" o il banner "apri"




Si avvierà l'applicazione Microsoft Teams con la seguente schermata e si dovrà cliccare all'ora prestabilita "partecipa ora"




ed attendere che il giudice ammetta l'avvocato nella stanza virtuale.



Si avvierà la video conferenza.



Le principali funzioni in video conferenza.



Al termine dell'udienza l'avvocato cliccherà "termina collegamento"